

# COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

## PROVINCIA DI RIETI



### Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>N. 37</b>                     | <b>OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento IUC-TARI.</b> |
| <b>Data</b><br><b>30.09.2014</b> |  |

*L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.*

*Alla prima convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:*

| CONSIGLIERI             | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI         | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------|---------|---------------------|----------|---------|
| 1) IANNELLI Alessandro  | /        |         | 9) GENTILI Silvana  | /        |         |
| 2) BROCCOLETTI Floriana | /        |         | 10) ANTEI Paolo     | /        |         |
| 3) BELLI Stefano        | /        |         | 11) INFUSSI Claudio | /        |         |
| 4) PITORRI Luciano      | /        |         |                     |          |         |
| 5) PITORRI Mauro        | /        |         |                     |          |         |
| 6) COLTELLA Orazio      | /        |         |                     |          |         |
| 7) RICASOLI Costanza    | /        |         |                     |          |         |
| 8) LUCANTONI Renzo      | /        |         |                     |          |         |

|             |    |
|-------------|----|
| Presenti n. | 11 |
| Assenti n.  | 0  |

**VISTO:** per quanto riguarda la regolarità:

*contabile il ragioniere, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267*

*tecnica l'addetto al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267*

esprime parere: **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE del SERV. FINANZIARI

(Rag. Giuliana Fiorentini)

esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE del SERV. FINANZ.

(Rag. Giuliana Fiorentini)



Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. Alessandro IANNELLI ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dr. ssa Maria Gabriella Cioli.



C. 37 del 30.09.2014

**OGGETTO: "MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC-TARI"**

Il Sindaco Presidente lascia la parola al Consigliere Broccoletti che illustra l'argomento oggetto della proposta;

Terminato l'intervento il Presidente lascia la parola all'assemblea per eventuali interventi;

Il Consigliere Gentili prende la parola per richiedere che venga fissato il termine del 15.10.2014 per le richieste di eventuali agevolazioni della Tariffa TARI;

il consigliere Broccoletti ritiene giusta la richiesta e precisa che le agevolazioni di cui all'art.26 sono riprese dal precedente regolamento TARSU e che all'art.39 2° comma del presente Regolamento è specificato che le domande fatte nel precedente regime valgono anche per la TARI;

sottolinea infine che il capogruppo di maggioranza Consigliere Costanza Ricasoli, in occasione di una delle riunioni sull'argomento aveva portato all'attenzione del Sindaco l'importanza di pubblicare degli avvisi per portare a conoscenza di tutti i contribuenti quanto previsto negli artt. 25 e 26 del Regolamento TARI.

terminati gli interventi

Dato atto che la votazione ha dato il seguente risultato:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Presenti   | n. 11                           |
| Favorevoli | n. 08                           |
| Contrari   | n. 3 (Gentili, Infussi, Antei ) |

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

- 1) Di approvare e far propria la premessa narrativa;
- 2) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
**"MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC-TARI"**
- 3) con la medesima votazione che precede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorre dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

CONSIDERATO che il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI) è stato approvato con deliberazione di C.C.n. 22 del 31.07.2014 ;

RICHIAMATA integralmente la detta deliberazione CC n.22/2014 e tutto quanto in essa contenuto e disciplinato;

CONSIDERATO che al fine di prevedere alcune riduzioni ed agevolazioni nei confronti dei contribuenti meno abbienti e quindi nel rispetto di una maggiore equità fiscale, si intende apportare alcune modifiche e integrazioni al vigente Regolamento TARI, agendo sui seguenti articoli che vengono proposti nel testo che segue:

### Art. 7

#### Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:  
le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.

I fabbricati rurali strumentali destinati all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c..

### **Art. 8**

#### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza, con le riduzioni di cui al successivo art. 25.

### **Art. 17**

#### **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.

### **Art. 25**

#### **Criteri per riduzioni tariffarie**

1. La riduzione da applicarsi al titolare dell'utenza ove sia attivo un impianto di compostaggio e riciclaggio dei rifiuti organici è pari al 15% della tariffa di pertinenza. Questa sarà applicata per l'intero anno qualora l'impianto di compostaggio sia attivato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sarà invece applicata per sei mesi e quindi al 50% qualora l'impianto sia stato attivato entro il 30 giugno ed infine per gli impianti attivati dopo il tale data la riduzione sarà applicata dall'anno successivo. Parimenti si opererà nel caso di rimozione dell'impianto. Il titolare dell'utenza deve smaltire autonomamente il 100% dei rifiuti organici, pertanto non deve conferire gli stessi nella raccolta svolta dal Comune. L'Ente si riserva di verificare la corretta attivazione dell'impianto ed esperire sopralluoghi di verifica e controllo anche rispetto alla corretta gestione. In mancanza di data certa di attivazione verrà considerata la data di acquisto o ritiro della compostiera, debitamente documentato.

2. Ai cittadini residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, le cui abitazioni sono tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si applica la riduzione del 30%, a condizione che tali requisiti siano specificati nella relativa domanda, indicando l'abitazione di residenza ed indicando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato per più di sei mesi all'anno. L'Ente si riserva di eseguire le opportune verifiche.

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo inferiore a sei mesi all'anno, si applica la riduzione del 30% a condizione che ciò risulti da relativa dichiarazione e da relativa licenza commerciale o autorizzazione rilasciata dai competenti organi.





riduzioni di cui ai precedenti commi 2., 3. e 4., sono concesse a domanda da far pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio di ogni anno, debitamente documentata e previo accertamento d'Ufficio delle condizioni suddette.

## **Art. 26**

### **Agevolazioni particolari**

1. Sono previste agevolazioni nelle fattispecie e nelle misure sotto elencate:

- 20% per le abitazioni con presenza nel nucleo familiare di disabili con grave e permanente difficoltà di deambulazione, con riconoscimento dei punti B e D ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104. Tale condizione deve risultare nella domanda che deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio, in modo che l'agevolazione venga applicata per l'intero anno, correlata della certificazione rilasciata a seguito di visita collegiale della competente commissione medica. La richiesta di specie decade contemporaneamente alla scadenza della certificazione medica, pertanto non deve essere ripetuta annualmente, ma alla scadenza.
- 50% per le abitazioni di residenza di nuclei familiari con reddito non superiore al minimo vitale come definito nella tabella 2 dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 06.05.2002 e successive modifiche ed integrazioni. L'agevolazione è applicata su richiesta del contribuente a cui deve essere allegata la certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare per l'anno precedente, da far pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio e deve essere ripetuta ogni anno.

Per le agevolazioni di cui al precedente punto 1. del presente articolo, si fissa il tetto massimo del 2% (due per cento) del costo complessivo del servizio. Nel caso in cui le agevolazioni richieste superino tale importo, queste saranno applicate proporzionalmente nel limite stabilito.

Le agevolazioni di cui al presente articolo e le riduzioni di cui al precedente art. 25, non sono cumulabili, per cui all'utente verrà applicata l'agevolazione o la riduzione a lui più favorevole.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno riapprovare a seguito delle apportate integrazioni e modifiche, al fine di una più agevole lettura, integralmente, il Regolamento IUC-TARI che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Torricella in Sabina ;  
Visto il vigente regolamento di contabilità;

### **PROPONE**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- TARI già approvato con deliberazione di CC.n.22 del 31.07.2014 :

## **Art. 7**

### **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché



la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.

I fabbricati rurali strumentali destinati all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c..

#### **Art. 8**

#### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza, con le riduzioni di cui al successivo art. 25.

#### **Art. 17**

#### **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.

#### **Art. 25**

#### **Criteri per riduzioni tariffarie**

1. La riduzione da applicarsi al titolare dell'utenza ove sia attivo un impianto di compostaggio e riciclaggio dei rifiuti organici è pari al 15% della tariffa di pertinenza. Questa sarà applicata per l'intero anno qualora l'impianto di compostaggio sia attivato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sarà invece applicata per sei mesi e quindi al 50% qualora l'impianto sia stato attivato entro il 30 giugno ed infine per gli impianti attivati dopo il tale data la riduzione sarà applicata dall'anno successivo. Parimenti si opererà nel caso di rimozione dell'impianto. Il titolare dell'utenza deve smaltire autonomamente il 100% dei rifiuti organici, pertanto non deve conferire gli stessi nella raccolta svolta dal Comune. L'Ente si riserva di verificare la corretta attivazione dell'impianto ed esperire sopralluoghi di verifica e controllo anche rispetto alla corretta gestione. In mancanza di data certa di attivazione verrà considerata la data di acquisto o ritiro della compostiera, debitamente documentato.

2. Ai cittadini residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, le cui abitazioni sono tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si applica la riduzione del 30%, a condizione che tali requisiti siano specificati nella relativa domanda, indicando l'abitazione di residenza ed indicando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato per più di sei mesi all'anno. L'Ente si riserva di eseguire le opportune verifiche.

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo inferiore a sei mesi all'anno, si applica la riduzione del 30% a condizione che ciò risulti da relativa dichiarazione e da relativa licenza commerciale o autorizzazione rilasciata dai competenti organi.

4. Ai fabbricati rurali ad uso abitativo residenziale di coltivatori diretti o imprenditori agricoli in attività, si applica la riduzione del 30%, a condizione che l'abitazione si situata in zona agricola, qualificata tale dallo strumento urbanistico comunale. L'istanza dovrà essere ripetuta ogni anno e dovrà essere correlata da idonea certificazione attestante il possesso o la detenzione dell'immobile e da certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività agricola.

1. Ai fabbricati rurali ad uso abitativo residenziale di coltivatori diretti o imprenditori agricoli in attività, si applica la riduzione del 30%, a condizione che l'abitazione si situata in zona agricola, qualificata tale dallo strumento urbanistico comunale. L'istanza dovrà essere ripetuta ogni anno e dovrà essere correlata da idonea certificazione attestante il possesso o la detenzione dell'immobile e da certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività agricola.

5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 2., 3. e 4., sono concesse a domanda da far pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio di ogni anno, debitamente documentata e previo accertamento d'Ufficio delle condizioni suddette.

## Art. 26

### Agevolazioni particolari

1. Sono previste agevolazioni nelle fattispecie e nelle misure sotto elencate:

- 20% per le abitazioni con presenza nel nucleo familiare di disabili con grave e permanente difficoltà di deambulazione, con riconoscimento dei punti B e D ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104. Tale condizione deve risultare nella domanda che deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio, in modo che l'agevolazione venga applicata per l'intero anno, correlata della certificazione rilasciata a seguito di visita collegiale della competente commissione medica. La richiesta di specie decade contemporaneamente alla scadenza della certificazione medica, pertanto non deve essere ripetuta annualmente, ma alla scadenza.

- 50% per le abitazioni di residenza di nuclei familiari con reddito non superiore al minimo vitale come definito nella tabella 2 dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 06.05.2002 e successive modifiche ed integrazioni. L'agevolazione è applicata su richiesta del contribuente a cui deve essere allegata la certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare per l'anno precedente, da far pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio e deve essere ripetuta ogni anno.

Per le agevolazioni di cui al precedente punto 1. del presente articolo, si fissa il tetto massimo del 2% (due per cento) del costo complessivo del servizio. Nel caso in cui le agevolazioni richieste superino tale importo, queste saranno applicate proporzionalmente nel limite stabilito.

Le agevolazioni di cui al presente articolo e le riduzioni di cui al precedente art. 25, non sono cumulabili, per cui all'utente verrà applicata l'agevolazione o la riduzione a lui più favorevole.

- 3) di riapprovare a seguito delle apportate integrazioni e modifiche, al fine di una più agevole lettura, integralmente, il Regolamento IUC-TARI che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli n. , astenuti n. contrari espressi nei modi di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.



# COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

Provincia di Rieti

## TARI



TRIBUTI

**Regolamento**

**I.U.C. - TARI**

**APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_





# INDICE

## CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

## CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

## CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

## CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Criteri per riduzioni tariffarie
- Art. 26 – agevolazioni particolari



CAPO V  
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 27 – Tributo giornaliero.

Art. 28 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI  
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 29 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 30 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 31 – Versamento del tributo

Art. 32 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 33– Rimborsi e arrotondamenti

Art. 34 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 35 – Funzionario responsabile

CAPO VII  
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 36 – Accertamenti

Art. 37 – Sanzioni

Art. 38 – Contenzioso

CAPO VIII  
NORME TRANSITORIE

Art. 39 -Disposizioni finali e transitorie



## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione della tassa annuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il presente regolamento disciplina la I.U.C. riferita alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

### **Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### **Art. 3 Soggetto attivo**

1. Il Comune di Torricella in Sabina (RI) è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 4 Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza.



#### **Art. 5**

##### **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **Art. 6**

##### **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

#### **Art. 7**

##### **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
  - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
  - e. I fabbricati rurali strumentali destinati all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c..

#### **Art. 8**

##### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza, con le riduzioni di cui al successivo art. 25.



**Art. 9**  
**Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

**Art. 10**  
**Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:


| ATTIVITA'  | % abbattim. |
|--|-------------|
| lavanderie a secco, tintorie non industriali   | 20%         |
| laboratori fotografici, eliografie   | 20%         |
| autoriparatori, elettrauto   | 30%         |
| gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici                                    | 10%         |
| laboratori di analisi  | 15%         |
| autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi   | 10%         |
| laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti   | 50%         |
| metalmeccanici e fabbri  | 15%         |
| falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina | 20%         |
| tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie   | 20%         |
| cantieri navali  | 20%         |
| marmisti e lapidei   | 30%         |

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuto o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

**Art. 11**  
**Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.



**CAPO II**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

**Art. 12**

**Composizione della tariffa e copertura dei costi**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

**Art. 13**

**Commisurazione della tariffa**

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

**Art. 14**

**Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

**Art. 15**

**Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

**Art. 16**

**Determinazione della superficie imponibile**

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria

e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Una volta conseguito l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)

4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.

6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

#### **Art. 17**

##### **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.

#### **Art. 18**

##### **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 19**

##### **Tributo provinciale**

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

#### **Art. 20**

##### **Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### CAPO III

## CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

#### Art. 21

##### Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solati, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in un componente;
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
  - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi continuativi e non;
  - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;L'Ente si riserva di esperire appositi controlli.

#### Art. 22

##### Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### Art. 23

##### Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

#### Art. 24

##### Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.





**CAPO IV**  
**AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

**Art. 25**  
**Criteria per riduzioni tariffarie**

1. La riduzione da applicarsi al titolare dell'utenza ove sia attivo un impianto di compostaggio e riciclaggio dei rifiuti organici è pari al 15% della tariffa di pertinenza. Questa sarà applicata per l'intero anno qualora l'impianto di compostaggio sia attivato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sarà invece applicata per sei mesi e quindi al 50% qualora l'impianto sia stato attivato entro il 30 giugno ed infine per gli impianti attivati dopo il tale data la riduzione sarà applicata dall'anno successivo. Parimenti si opererà nel caso di rimozione dell'impianto. Il titolare dell'utenza deve smaltire autonomamente il 100% dei rifiuti organici, pertanto non deve conferire gli stessi nella raccolta svolta dal Comune. L'Ente si riserva di verificare la corretta attivazione dell'impianto ed esperire sopralluoghi di verifica e controllo anche rispetto alla corretta gestione. In mancanza di data certa di attivazione verrà considerata la data di acquisto o ritiro della compostiera, debitamente documentato.
2. Ai cittadini residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, le cui abitazioni sono tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si applica la riduzione del 30%, a condizione che tali requisiti siano specificati nella relativa domanda, indicando l'abitazione di residenza ed indicando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato per più di sei mesi all'anno. L'Ente si riserva di eseguire le opportune verifiche.
3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo inferiore a sei mesi all'anno, si applica la riduzione del 30% a condizione che ciò risulti da relativa dichiarazione e da relativa licenza commerciale o autorizzazione rilasciata dai competenti organi.
4. Ai fabbricati rurali ad uso abitativo residenziale di coltivatori diretti o imprenditori agricoli in attività, si applica la riduzione del 30%, a condizione che l'abitazione si situata in zona agricola, qualificata tale dallo strumento urbanistico comunale. L'istanza dovrà essere ripetuta ogni anno e dovrà essere correlata da idonea certificazione attestante il possesso o la detenzione dell'immobile e da certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività agricola.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 2., 3. e 4., sono concesse a domanda da far pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio di ogni anno, debitamente documentata e previo accertamento d'Ufficio delle condizioni suddette.

**Art. 26**  
**Agevolazioni particolari**

1. Sono previste agevolazioni nelle fattispecie e nelle misure sotto elencate:
  - 20% per le abitazioni con presenza nel nucleo familiare di disabili con grave e permanente difficoltà di deambulazione, con riconoscimento dei punti B e D ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104. Tale condizione deve risultare nella domanda che deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio, in modo che l'agevolazione venga applicata per l'intero anno, correlata della certificazione rilasciata a seguito di visita collegiale della competente commissione medica. La richiesta di specie decade contemporaneamente alla scadenza della certificazione medica, pertanto non deve essere ripetuta annualmente, ma alla scadenza.
  - 50% per le abitazioni di residenza di nuclei familiari con reddito non superiore al minimo vitale come definito nella tabella 2 dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 06.05.2002 e successive modifiche ed integrazioni. L'agevolazione è applicata su richiesta del contribuente a cui deve essere allegata la certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare per l'anno precedente, da far pervenire al protocollo dell'Ente entro il 20 gennaio e deve essere ripetuta ogni anno.



2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

### **Art. 36 Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 37 Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

### **Art. 38 Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

## **CAPO VIII NORME TRANSITORIE**

### **Art. 39 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.



DELIBERA del SINDACO / CONSIGLIO COMUNALE n° 37 del 30/09/2014

Il presente verbale viene LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI



Avv. Alessandro Iannelli

*[Handwritten signature of Maria Gabriella Ciolli]*

*[Handwritten signature of Avv. Alessandro Iannelli]*

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Della su estesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione  
giorno 15 OTT. 2014, per 15 (quindici) giorni consecutivi  
dell'art.124, I comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.



Dalla residenza municipale, li 15 OTT. 2014

*[Handwritten signature]*  
IL MESSO COMUNALE

Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente  
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

Dalla residenza municipale, li 15 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI



**COPIA CONFORME**

La presente copia è conforme all'originale

Dalla residenza municipale, li 15 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI



*[Handwritten signature of Maria Gabriella Ciolli]*

**ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
- ◆ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, III comma, D.Lgs.267/2000);
  - ◆ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, IV comma, D.Lgs.267/2000);

Dalla residenza municipale, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI